



**SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA
E INTERCULTURA**

Via S. Caterina, 17 – 59100 Prato
Tel 0574.183.5034
Fax 0574.183.7313
Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it

Orario ufficio:
Lunedì e giovedì 9.00-13.00 / 15.00-17.00
Martedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00

www.comune.prato.it
p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481

**Linee guida tecniche per la ristrutturazione e messa a norma
dell'immobile denominato Guido Monaco, sito in via San Vincenzo 12
a Prato**

Il complesso di locali ubicati al piano terra e al primo di via San Vincenzo 12 costituiscono una parte dell'antico convento di San Clemente. Tali spazi, destinati ad attività culturali e musicali, devono rispettare le normative vigenti in materia di pubblico spettacolo, per sale teatrali e da concerto: tra queste il testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n.772 ed il relativo Regolamento attuativo, R.D. 6 maggio 1940 n. 635 ed i D.M. del Ministero dell'Interno 22 febbraio 1996 n. 261 e 19 agosto 1996.

In generale le norme prevedono prescrizioni per il gestore del locale che si differenziano in base al numero dei fruitori presenti.

Per le sale che ospitano fino a 99 persone:

- il gestore del locale di pubblico spettacolo e intrattenimento deve osservare le norme previste in materia di sicurezza antincendio, nonché le eventuali prescrizioni impartite dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Egli è tenuto, in particolare, a mettere a disposizione del personale di vigilanza, oltre al verbale contenente le prescrizioni della commissione provinciale, la planimetria generale dell'attività in cui sia riportato l'ubicazione di:

- a) mezzi antincendio fissi e mobili;
 - b) sistemi di vie di esodo, come corridoi, scale, uscite all'esterno;
 - c) luci di sicurezza;
 - d) quadro elettrico generale;
 - e) locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d'uso;
- il gestore comunica il nominativo della persona incaricata, dalla direzione del locale, della manutenzione e gestione degli impianti provvedendo affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti:
- a) sgombrare ed agibili le vie di esodo;
 - b) efficienti i mezzi e gli impianti antincendi, eseguendone la manutenzione necessaria;
 - c) efficienti l'impianto elettrico principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche normative;
 - d) efficienti i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.



- Il gestore cura che tutto il personale in servizio nel locale sia informato sui rischi ragionevolmente prevedibili, al fine di portare ausilio nei casi di emergenza disponendo, altresì, la collocazione, in modo ben visibile, su ciascun piano di planimetrie schematiche di orientamento che indichino le vie di esodo

Per le sale che ospitano oltre 99 persone:

ai sensi del D.M. 19 Agosto 1996 (“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”), il gestore del locale è tenuto a presentare, tramite un tecnico abilitato iscritto nell’elenco del Ministero dell’interno (ex L. 818/84), i documenti prescritti anche da quest’ultima norma, a seconda che nell’immobile siano presenti da 100 a 199 persone o più di 200 persone. In entrambi questi ultimi due casi l’immobile deve rispettare la normativa di cui sopra documentata dalle certificazioni di legge previste, oppure deve essere adeguato con opere edili o impiantistiche, previo parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici, in virtù del vincolo di tutela presente.

In ogni caso lo stato dei luoghi dovrà rispettare la conformità urbanistica dei locali che dovrà essere verificata preliminarmente all’inizio dell’attività, al fine di rispettare in ogni caso l’originario aspetto dell’immobile, così come autorizzato dai titoli abilitativi edilizi presentati in passato, secondo la normativa vigente.

Si precisa inoltre che ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche, dovranno essere garantite anche le condizioni minime prescritte dal Decreto Presidente della Giunta Regionale Toscana del 29.07.2009 e del DPR 24 luglio 1996 n.503 riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e il Decreto del ministero dei beni e delle attività culturali n.114 del 16.05.2008.

Oltre alle opere di adeguamento normativo necessarie per il corretto uso dell’immobile è necessario provvedere, previo nullatenenza della competente soprintendenza e degli uffici del Comune, alla razionalizzazione del volume addossato alla parete Nord-Est, al piano terra, dove sono ospitate la sala prove ed il locale bar e che comprende anche la copertura al di sopra delle uscite dal teatro verso il giardino. Si intende razionalizzazione la necessità che il suddetto volume sia o demolito e ricostruito con forme e materiali più consone all’edificio o che sia, attraverso una serie di lavorazioni, compresa la sostituzione della stessa copertura reso più confacente all’architettura del luogo. Non è detto comunque che questo spazio possa continuare ad essere usato in quanto è probabile che i pareri necessari ci impongano la sua demolizione. E’ necessario anche provvedere al ripristino degli spazi esterni quali la piccola corte e il resede che dovranno essere sgombrati da qualsiasi materiale e resi vivibili compatibilmente con le attività del luogo. Anche il grande giardino dovrà essere curato, assicurato il taglio dell’erba, la potatura, la pulizia da tutti i materiali depositati, la pulizia e ristrutturazione dei piccoli magazzini sul fondo del giardino, si dovrà provvedere infine ad un adeguato arredo per consentirne un uso nel periodo primaverile-estivo.